

Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

La Legge di Bilancio 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019, si tratta della Legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” con entrata in vigore il 01/01/2020. Di seguito una sintesi delle schede di lettura preparate dal servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con le principali novità di specifico interesse.

Art. 1, commi 2 e 3 – (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA)

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super-ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

I commi 2 e 3 dispongono la sterilizzazione – completa per il 2020 e parziale dal 2021 – degli aumenti delle aliquote IVA e accise previsti dalla disciplina previgente.

In particolare, per l’IVA ridotta:

- a) viene confermata anche per il 2020 l’aliquota vigente al 10%, sterilizzando quindi il previsto aumento di tre punti percentuali;
- b) a partire dal 2021 la stessa viene stabilita al 12% (invece che al 13%, come originariamente previsto).
- c) Quanto all’IVA ordinaria:
 - I. per il 2020 l’aliquota resta al 22%, sterilizzando il previsto aumento di 3,2 punti percentuali;
 - II. a decorrere dal 2021 l’aliquota aumenterà al 25% (in luogo del 25,2% previsto dalla legislazione previgente);
 - III. viene confermato l’aumento al 26,5% a partire dal 2022.

Art. 1, commi 4 e 5 - (Deducibilità IMU)

Il comma 4, sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilisce la deducibilità dell’IMU nella misura del 50 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell’anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente.

Art. 1, comma 6 - (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)

Il comma 6 modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

Art. 1, comma 8 – (Sgravio contributivo apprendisti per la qualifica e il diploma professionale)

Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 % con esclusivo riferimento ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per i periodi contributivi maturati negli anni di apprendistato successivi al terzo l'aliquota contributiva resta ferma al 10%.

Art. 1, comma 10 – (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

Viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. Al fine di sistematizzare la normativa in materia di incentivi all'occupazione, viene contestualmente abrogato l'esonero contributivo previsto dal decreto dignità che in via transitoria insisteva sul medesimo target. Lo sgravio in questione riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi, con l'esclusione dei contributi INAIL e fino ad un massimo di 3.000 euro annui.

Art. 1, commi 29-37 - (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, secondo i criteri di cui ai commi successivi, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Art. 1, comma 85-100 - (Green new deal)

I commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021,

1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).



Art. 1, comma 163 - (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)

Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

Art. 1, comma 175 - (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

Il comma 175, alla lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

La lettera b), n.1), proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.

La lettera b), n. 2) proroga al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A.

Art. 1, commi 184-197 - (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

In luogo di prorogare al 2020 il cd. super-ammortamento e iper-ammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i commi 184-197 introducono un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con la disciplina di super-ammortamento e iper-ammortamento.

Art. 1, commi da 219-224 - (Bonus facciate)

I commi 219-224, stabiliscono la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.

Il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 222).

Art. 1, commi 263 e 264 - (Efficientamento energetico edifici scolastici)

Il comma 263 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264, introdotto dal Senato).

Art. 1, commi 288-290 - (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)

Il comma 288 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. Quest'ultimo prevede che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, provveda a dettare le disposizioni di attuazione.

Art. 1, commi 446-448 - (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

I commi 446-448 prevedono l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. Super ticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 1, comma 473 - (Proroga Ape sociale)

Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Art. 1, comma 476 - (Proroga opzione donna)

Il comma 476 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

Art. 1, commi 477 e 478 - (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Il comma 477 concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il comma 478 prevede una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.

Art. 1, commi 498-500 - (Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale)

I commi 498-500, introdotti al Senato, sono volti ad incrementare i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e a ridefinire le condizioni per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.

Art. 1, commi 590-602 - (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

I commi in commento prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa (spending review). Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

La relazione illustrativa spiega che l'intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e

riduzione della spesa pubblica, vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nello specifico, il comma 601 esclude dall'ambito di applicazione dei commi 588-613 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).

La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT).

Ne consegue che a partire dal 2020 l'EPPI non dovrà più versare allo Stato l'importo di euro 480.930,31.

Art. 1, comma 677 - (Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali)

Il comma 677 interviene sul regime fiscale dei "buoni pasto", elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Art. 1, commi 691 e 692 - (Regime forfettario)

I commi 691 e 692 recano alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

- a) sopprimono l'imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
- b) reintroducono come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- c) stabiliscono un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

In particolare il comma 691 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (commi da 17 a 22, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal 1° gennaio 2020 alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un'imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 692, lettera a) dell'articolo in esame sostituisce il comma 54, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento.

La lettera a) del nuovo comma 54, come modificato, mantiene fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

La lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria per l'accesso al regime forfettario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).

Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.000 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo eleva quindi da 5.000 a 20.000 euro.

La lettera d) introduce una nuova lettera d-ter) al comma 57 che ripristina l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

La lettera f) introduce un regime premiale volto a incentivare l'utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai venticinque).

La lettera g) sostituisce il comma 75 stabilendo che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

Art. 1, commi 738-783 - (Unificazione IMU TASI)

I commi da 738 a 783 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. L'effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI.

Non viene significativamente innovata l'attuale disciplina dei tributi vigenti, che per molti aspetti è parallela, stanti le analogie nell'individuazione dei soggetti passivi, l'esenzione della prima casa non di lusso da TASI e IMU, nonché la sovrapposibilità di agevolazioni ed esenzioni.